



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 1015 del 3 Maggio 2016)

Parte I - Norme generali e finalità

Art. 1

Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Messina e il rilascio dei relativi titoli accademici, a decorrere dal XXIX ciclo, ai sensi della normativa vigente.

Art.2

Finalità

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la finalità di fornire agli iscritti competenze di alto livello e qualificazione scientifica, acquisite mediante attività di formazione alla ricerca e di didattica strutturata, necessarie all'esercizio di mansioni di ricerca e di elevata professionalità presso Enti pubblici e privati. 2. Ciascun Corso di Dottorato deve riguardare tematiche sufficientemente ampie, organiche e ben definite, chiaramente esplicitate già nella titolazione, e deve essere coerente con ambiti scientifici ben precisi, corrispondenti ad un macrosettore scientifico-disciplinare o all'aggregazione di più discipline, che condividano temi e metodologie di ricerca.

Parte II - Istituzione e organi

Art. 3

Istituzione e rinnovo

1. L'Università di Messina istituisce Corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento concesso dal Ministero ai sensi del D.M. 45/2013. I Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università di Messina, cui spetta il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric. o Ph. D.), possono essere realizzati, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, con le seguenti modalità:

- a) interamente dall'Ateneo;
- b) in Consorzio con altre Università, anche straniere, in numero non superiore a quattro, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- c) attraverso l'attivazione di Convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani e stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che, in caso di convenzioni con Enti di ricerca, sede amministrativa del Dottorato è la stessa Università, cui spetta il rilascio del titolo;
- d) attraverso l'attivazione di Convenzioni con altri soggetti privati e con imprese, italiane e straniere, che svolgano attività di ricerca e sviluppo e che siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
- e) Corsi di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche Convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata

qualificazione, che siano ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione;

- f) Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

2. I contratti di apprendistato di cui al comma 1, punto f), nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, punto e), sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo minimo necessario per l'attivazione del Corso di Dottorato.

3. Ciascun soggetto consorziato o convenzionato con l'Università di Messina partecipa finanziariamente all'erogazione di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato e alle spese di funzionamento dello stesso, secondo quanto specificato in Convenzione. E' possibile, altresì, sostenere il dottorato con altre forme di finanziamento, di importo almeno equivalente alle borse di studio, provenienti da soggetti esterni, a seguito di stipula di apposita convenzione.

4. Strutture di ricerca dell'Ateneo o Enti pubblici e privati possono finanziare, per uno o più cicli di Dottorato, borse correlate a progetti specifici, purché coerenti con i percorsi formativi e le attività di ricerca del Dottorato. Ai finanziatori sarà garantita adeguata pubblicità nella fase di emanazione del bando nonché nella diffusione delle attività di ricerca svolte.

5. Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e quelle di adesione a Convenzioni e a Consorzi sono formulate da un gruppo di docenti dell'Università e vengono deliberate dai Consigli di Dipartimento.

6. Ciascuna proposta di istituzione di un Corso di Dottorato deve far riferimento ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti e deve specificare l'area o le aree di riferimento, i settori scientifico-disciplinari interessati, la tematica generale, gli obiettivi formativi, il programma delle attività di ricerca e di quelle formative a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando, consistenti in corsi di insegnamento e seminari di alta qualificazione, suddivisi per gli anni del corso, con i relativi requisiti di frequenza e modalità di verifica.

Nella proposta devono essere inoltre specificati:

- a) la durata del corso, che non può essere inferiore a tre anni;
- b) il numero massimo di dottorandi da ammettere al corso;
- c) l'eventuale articolazione del corso in curricula. Per l'attivazione di curricula distinti è necessario che il Collegio dei docenti disponga di un numero adeguato di docenti in grado di assicurare lo svolgimento delle attività formative di ciascun curriculum;
- d) l'indicazione del coordinatore e di tutti i professori e i ricercatori che costituiscono il collegio dei docenti, accompagnata dal curriculum degli interessati e dall'elenco delle pubblicazioni da cui si evinca il possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti;
- e) le strutture a disposizione del dottorato per le attività formative, di studio e di ricerca dei dottorandi;
- f) la disponibilità finanziaria messa a disposizione per il funzionamento del Corso e per il finanziamento o cofinanziamento delle borse di studio;
- g) l'eventuale disponibilità di soggetti esterni a finanziare una o più borse di studio o a concedere contributi per il funzionamento del dottorato;
- h) l'indicazione delle forme di valutazione del processo formativo.

7. Le proposte di rinnovo dei corsi sono approvate dal Collegio dei docenti e comunicate al Dipartimento.

8. Le proposte di istituzione e di rinnovo sono trasmesse al Rettore, di norma entro il 10 marzo di ogni anno, ed approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

9. Ottenuto l'accreditamento dal Ministero, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013, l'Università provvede, con delibera degli organi collegiali, all'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Messina e all'adesione alle Convenzioni e ai Consorzi in relazione ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altre

Università.

10. La delibera di attivazione indica, tra l'altro:

- a) la titolazione del Corso di Dottorato;
- b) il numero dei posti (con e senza borsa) e delle borse di studio assegnati a ciascun Dottorato istituito;
- c) l'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi.

Art. 4

Organi dei Corsi di Dottorato

Sono organi dei Corsi di Dottorato di Ricerca:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore.

Art. 5

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è costituito da almeno sedici docenti di riferimento, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Nel caso di Dottorati attivati da Consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del D.M. 45 dell'8 febbraio 2013 il Collegio dei docenti può essere formato fino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di Dottorati attivati in convenzione e/o consorzio con altre Università ed Enti di ricerca il Collegio deve essere formato per almeno la metà dei componenti da docenti appartenenti all'Università sede amministrativa e alle altre Università e Istituzioni convenzionate e/o consorziate.

2. Il Collegio di cui al comma 1 può essere così composto:

- a) professori di prima e seconda fascia, anche di altre Università italiane e straniere in numero minimo di 12, ovvero 8 in caso di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori;
- b) ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato, anche di altre Università italiane e straniere;
- c) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di Enti pubblici di ricerca o posizioni equivalenti negli Enti di ricerca di Paesi esteri;
- d) esperti di comprovata qualificazione, anche appartenenti ai ruoli dei soggetti non accreditati.

Tutti i membri del Collegio dei docenti devono comunque possedere requisiti di qualificazione scientifica di cui all'art. 3, comma 6, lett. d) del presente regolamento, documentati dal curriculum e dalle pubblicazioni, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, atti a garantire la qualificazione scientifica del Collegio ai fini dell'accREDITAMENTO, e i loro ambiti di ricerca devono essere coerenti con le tematiche del Dottorato.

3. Ai fini della partecipazione al Collegio dei docenti, ciascun membro sarà conteggiato una sola volta su base nazionale.

4. La costituzione del Collegio dei docenti è deliberata dal/i Consiglio/i del/i Dipartimento/i in cui è incardinato il Corso di Dottorato.

5. Docenti e ricercatori provenienti da altri Atenei, dirigenti di ricerca, primi dirigenti, ricercatori e posizioni equivalenti provenienti da Enti di ricerca possono afferire al Collegio dei docenti subordinatamente al rilascio del nulla osta da parte dell'Ateneo o dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

6. Per eventuali successive afferenze, da effettuarsi unicamente in sede di rinnovo, l'aspirante membro deve presentare domanda di partecipazione al Collegio dei docenti indirizzata al Coordinatore e corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni, da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio di altro Dottorato sul territorio nazionale e, ove necessario, dal

nulla osta dell'Ateneo o dell'Ente di appartenenza. Il Collegio, esaminata la documentazione, delibera in merito all'eventuale integrazione del Collegio e ne dà comunicazione al Dipartimento.

Art. 6

Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato di cui assume la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica. Svolge, inoltre, le funzioni di indirizzo e di coordinamento dei dottorandi e definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività, articolato negli anni di durata del Corso.
2. Le riunioni del Collegio dei docenti, formalmente convocate dal Coordinatore, seguono le norme del Regolamento generale dell'Ateneo e possono svolgersi anche con modalità telematiche.
3. Le delibere del Collegio dei docenti sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, anche per via telematica. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.
4. Delle riunioni del Collegio dei docenti e delle deliberazioni assunte deve essere redatto verbale da archiviare e da trasmettere agli uffici competenti.
5. Per la trattazione di problemi di carattere didattico e organizzativo, il Collegio dei docenti deve essere integrato da due rappresentanti dei dottorandi designati dai dottorandi di tutti i cicli attivi del Dottorato, al loro interno.
6. Il Collegio dei docenti, in particolare, delibera in merito a:
 - a) programmazione delle attività didattiche, formative e scientifiche del Corso;
 - b) programmazione delle attività di ricerca, di concerto coi dottorandi;
 - c) individuazione e designazione di un Tutor per ciascun dottorando contestualmente all'avvio dei corsi;
 - d) autorizzazione ai dottorandi a svolgere periodi di studio in altra sede e all'estero;
 - e) richieste di trasferimento da altri Corsi di Dottorato;
 - f) approvazione della proposta di sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al Dottorato e di convenzioni di cotutela;
 - g) valutazione a fine anno di corso dell'attività didattica e di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione o meno all'anno successivo;
 - h) individuazione, di concerto col Tutor, dei valutatori di cui al comma 4 dell'art. 21 del presente Regolamento;
 - i) ammissione o meno all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato dei valutatori di cui al comma 4 dell'art. 21 del presente Regolamento;
 - j) autorizzazione ai dottorandi a partecipare ad attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa, secondo le modalità riportate nell'art. 20 del presente Regolamento;
 - k) provvedimenti di carattere amministrativo previsti dalla normativa vigente inerenti la carriera dei dottorandi;
 - l) conferimento del titolo di Dottore di Ricerca honoris causa, ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
7. Il Collegio dei docenti, inoltre, propone:
 - a) i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso;
 - b) i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.
8. Il Collegio dei docenti individua tra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente Regolamento, un Coordinatore, che lo presiede.

Art. 7

Il Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato al Coordinatore, un professore di prima

fascia, a tempo pieno, facente parte del Collegio stesso o, qualora non fosse possibile affidare l'incarico ad un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, a tempo pieno, con comprovata qualificazione scientifica, esperienza e capacità anche di natura organizzativa, secondo i criteri di accreditamento previsti al riguardo dalla normativa vigente.

2. Il Coordinatore indicato in sede di proposta di cui all'art. 3 è nominato con Decreto del Rettore, successivamente all'accREDITamento e alla attivazione del Corso di Dottorato. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissione, decadenza, il Coordinatore è designato con delibera dal Collegio dei docenti tra i suoi componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed è nominato con Decreto del Rettore.

3. Il Coordinatore dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile anche consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata dalla carica si procede al rinnovo per il completamento del mandato residuo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di Dottorato prima della data di collocamento a riposo.

4. Il Coordinatore:

- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- b) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
- c) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni modifica dello status dei dottorandi.

5. Con la nomina, il Coordinatore assume anche la gestione delle attività inerenti i cicli di Dottorato già attivi e non ancora conclusi.

6. Il Coordinatore ha la possibilità di indicare un vice Coordinatore che, in caso di motivata assenza del Coordinatore, ne faccia le veci.

Art. 8

I Tutor

1. Il Collegio dei docenti assegna, contestualmente all'avvio dei corsi, a ciascun iscritto un Tutor, con il compito di seguire e orientare il dottorando nell'attività di ricerca e nell'elaborazione della tesi e di informare il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. Il Tutor può essere individuato tra i componenti del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti può indicare, ove lo ritenga necessario per particolari esigenze della ricerca, anche un cotutor.

2. Per motivate esigenze di ricerca possono essere nominati cotutor anche professori e ricercatori ed esperti in materia, anche esterni all'Ateneo e al Collegio dei docenti, purché in possesso di riconosciuta qualificazione scientifica nei settori scientifico disciplinari di riferimento del Corso.

3. Il Tutor vigila sulla frequenza dei dottorandi a lui assegnati dandone mensilmente comunicazione al coordinatore.

Parte III - Accesso

Art. 9

Requisiti di accesso

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, che assicuri la pubblicità degli atti. Possono accedere ai Corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che abbiano conseguito, alla data di scadenza del bando, la laurea specialistica/magistrale o la laurea di vecchio ordinamento o analogo titolo accademico, conseguito anche all'estero, e dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo per l'accesso ai Corsi di Dottorato sulla base dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia.

2. I candidati che, alla scadenza del bando, non abbiano ancora conseguito il titolo necessario per l'ammissione al dottorato, dovranno conseguirlo entro il termine massimo del 31 Ottobre, pena la decadenza dell'ammissione, in caso di esito positivo della selezione.

3. L'idoneità del titolo di studio estero viene accertata dalla Commissione di selezione del Dottorato

nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento titoli per il proseguimento degli studi.

4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di dottorato di ricerca. I candidati possono presentare domanda per l'ammissione a più corsi di dottorato, fermo restando che devono esercitare opzione per uno solo di essi, qualora risultino in posizione utile in più di una graduatoria.

5. Coloro che risultano già iscritti ad un Corso di Dottorato dell'Università di Messina o di altra Università senza borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, ad un Corso di Dottorato diverso, purché rinuncino al Dottorato precedente e inizino dal primo anno.

6. Coloro che risultano già iscritti ad un Corso di Dottorato dell'Università di Messina o di altra Università con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, ad un Corso di Dottorato diverso, ma senza poter mantenere la borsa di studio precedente, rinunciando al Dottorato precedente e iniziando dal primo anno.

7. Coloro che abbiano già frequentato lo stesso o altro dottorato, abbandonato per documentate cause di forza maggiore, possono accedere al Corso di Dottorato previo superamento delle prove di selezione, senza mantenere la borsa di studio precedente e iniziando dal primo anno.

8. In ogni caso, tutti coloro i quali abbiano già usufruito, comunque e ovunque, anche parzialmente, di una borsa di Dottorato dell'Università di Messina o di altra Università in Italia o all'estero non ne potranno usufruire una seconda volta.

Art. 10

Bando di selezione

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, la cui procedura deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto del Rettore, pubblicizzato per via telematica sul Portale d'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, deve indicare:

- a) i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione;
- b) i criteri di valutazione dei titoli;
- c) le eventuali prove scritte e/o orali previste, inclusi test riconosciuti a livello internazionale;
- d) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle prove.

Il bando deve inoltre indicare:

- e) i Corsi di Dottorato attivati (anche in Convenzione e in Consorzio);
- f) gli anni di durata dei Corsi;
- g) il numero di posti ordinari assegnati a ciascun Corso di Dottorato, ivi inclusi i posti finanziati con borse;
- h) la presenza di eventuali curricula;
- i) l'ammontare delle borse di studio;
- j) il numero di eventuali posti in sovrannumero per i soggetti di cui al successivo comma 4;
- k) la/e lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza;
- l) l'indicazione di eventuali posti e borse di studio finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato in Alta Formazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 167, del 14 settembre 2011 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
- m) l'indicazione di eventuali quote di posti riservate a studenti laureati in Università estere o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
- n) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri.

3. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.

4. La partecipazione in sovrannumero ai Corsi di Dottorato di Ricerca è consentita ai cittadini extracomunitari, in misura non eccedente un terzo del numero totale di posti attivati. I cittadini extracomunitari possono essere destinatari di borse di Dottorato loro riservate, assegnate a seguito di selezioni specificamente bandite dall'Ateneo di Messina. In tal caso possono essere previste modalità di selezione diverse, come specificato all'art. 12 comma 7 del presente Regolamento.

Art. 11

Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina per ciascun Corso di Dottorato un'unica Commissione esaminatrice, composta di norma da tre professori e ricercatori universitari, qualificati nelle discipline attinenti le aree scientifiche del Corso. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata, fino ad un massimo di nove membri, in modo da comprendere almeno un componente competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. La Commissione può essere integrata dall'aggiunta di un massimo di due esperti scelti nell'ambito di Enti e strutture di ricerca qualificate, pubbliche e private, italiane e straniere. In ogni caso, la necessità di ampliamento della Commissione ad un numero di membri superiore a tre deve essere adeguatamente motivata dal Collegio dei docenti.

2. Nel caso di una Commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere esterno al Collegio dei docenti e preferibilmente all'Ateneo sede amministrativa del Dottorato. Nel caso di una Commissione formata da un numero di membri superiore a tre, almeno due devono essere esterni al Collegio dei docenti. Deve inoltre essere previsto un elenco di nominativi di commissari supplenti in grado di garantire, in caso di necessità, le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta.

3. Nel caso di Corsi di Dottorato finanziati da Enti esterni, italiani e stranieri, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti in rappresentanza di tali Enti.

4. La presidenza della Commissione è assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

5. Non possono far parte della Commissione esaminatrice per l'ammissione ai Corsi docenti che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo Corso per il ciclo precedente.

6. L'indennità di missione per i Commissari esterni graverà su fondi del Dottorato o del Dipartimento appositamente stanziati.

Art. 12

Procedure di selezione per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca avviene per selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami. Le modalità di selezione dei candidati devono essere chiaramente indicate dal bando.

2. La Commissione esaminatrice procede in primo luogo alla valutazione dei titoli sulla base dei criteri previsti dal bando attribuendo i relativi punteggi.

3. In secondo luogo, la Commissione esaminatrice procede alla prova di esame che può essere orale, scritta oppure scritta e orale. La scelta è demandata a specifica delibera del Collegio dei docenti di ciascun Corso di Dottorato.

4. La prova scritta, ove prevista, consiste in un elaborato proposto dalla Commissione volto ad accertare la preparazione, le capacità e l'attitudine alla ricerca scientifica dei candidati.

5. La prova orale consiste in un colloquio inteso ad accertare la preparazione, le capacità, l'attitudine alla ricerca scientifica e le motivazioni dei candidati. Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze dei candidati su argomenti che riguardano gli indirizzi formativi e

metodologici del dottorato e comprende la presentazione formale del progetto di ricerca proposto. Nel corso del colloquio avviene la verifica della conoscenza della/e lingua/e richiesta/e nel bando.

6. Ove il bando lo preveda i candidati potranno sostenere la prova di ammissione per via telematica con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi.

7. Per i candidati che concorrono a posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l'Università di Messina può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formare, in tal caso, una graduatoria separata.

8. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100, da suddividersi tra i titoli e gli esami, secondo quanto previsto dal bando.

Art. 13

Graduatoria di merito

1. La Commissione esaminatrice conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di nomina e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

2. Al termine della selezione, sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle prove d'esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, con l'elenco dei candidati ammissibili e non ammissibili al Corso di Dottorato.

3. I verbali relativi agli atti concorsuali, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere trasmessi in originale al competente ufficio dell'amministrazione, che ha il compito di custodirli, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La graduatoria generale di merito è emanata con Decreto del Rettore, ed è pubblicata nell'Albo Ufficiale on-line e sul sito web dell'Ateneo.

5. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice.

6. I candidati che in base alla graduatoria finale siano risultati tra gli ammessi devono esprimere la loro accettazione entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione comporta la decadenza dell'ammissione al Corso.

7. Nel caso di decadenza o di rinuncia da parte dei candidati vincitori si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria tra i candidati positivamente selezionati entro tre mesi dalla data di inizio del Corso.

Art. 14

Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per un anno un Corso di Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, e che abbiano ottenuto il nulla osta al trasferimento in uscita dal proprio Ateneo di appartenenza, possono chiedere il nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di dottorato presso l'Università di Messina. Il nulla osta viene concesso o rifiutato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato presso il quale viene richiesto il trasferimento sulla base della valutazione del dottorando.

2. Una volta ottenuto il nulla osta al trasferimento, il dottorando dovrà iscriversi all'Università di Messina al secondo anno del Corso di Dottorato, senza borsa di studio.

3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei docenti assegna un Tutor al dottorando.

Parte IV - Attività dei dottorandi

Art. 15

Svolgimento dei corsi

1. L'avvio dei Corsi di Dottorato coincide di norma con quello di inizio dell'anno accademico, fatte salve le deroghe autorizzate dal Ministero competente per i progetti di collaborazione comunitari e internazionali, che possono prevedere procedure diverse, purché attivati nell'ambito di Corsi di

Dottorato accreditati.

2. I Corsi di Dottorato hanno durata pari ad almeno tre anni, salvi i casi di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento.

3. Il Collegio dei docenti, in coerenza con gli obiettivi del Corso, definisce, con apposita delibera, il piano delle attività, articolate negli anni di durata del Corso, indicando per ogni attività il docente di riferimento. Tali attività, organizzate anche in comune tra più Corsi di Dottorato, devono comprendere:

- a) formazione disciplinare e interdisciplinare;
- b) perfezionamento linguistico nella lingua inglese e in altre lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei docenti;
- c) perfezionamento informatico;
- d) formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

4. Possono dare il loro apporto alle attività scientifiche e didattiche dei Corsi di Dottorato anche professori e ricercatori non appartenenti al Collegio dei docenti.

5. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Il carico didattico corrispondente a un credito è pari al numero di ore di didattica frontale per le lezioni e al numero di ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio, la progettazione in aula, i seminari e la revisione di progetti in aula, fissate dal Collegio dei docenti di ogni Corso di Dottorato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 16

Contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce annualmente entro il 30 settembre l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato.

Art. 17

Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definitivo nella relativa graduatoria. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191 del 16 giugno 1998.

2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a seguito di specifica verifica da parte del Collegio dei docenti del completamento del programma delle attività previste per l'anno precedente, nonché della valutazione dell'attività di ricerca espletata, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dall'art. 1 del D.M. 18 giugno 2008. Tale importo è incrementato nella misura del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero per periodi superiori a 15 giorni. Coloro che non usufruiscono di borsa potranno ricevere tale quota come contributo alle spese di soggiorno estero.

4. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia del corso e comunque non inferiore al 10 per cento dell'importo della borsa medesima. L'aumento del 10 per cento va inteso come un fondo complessivo, a disposizione dei dottorandi con e senza borsa e assegnato a seconda delle esigenze

di mobilità di ciascuno. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato rimane nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini.

5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 4.

6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

7. In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dal Dottorato di un dottorando con borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità, al primo dei dottorandi non borsisti a decorrere dal momento della rinuncia e della successiva assegnazione.

8. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al Corso di Dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto di fruizione della stessa e l'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità, al primo dei dottorandi non borsisti a decorrere dal momento della rinuncia e della successiva assegnazione.

9. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne quelle concesse da Istituzioni italiane o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando, con esclusione delle attività di perfezionamento all'estero previste dalla Legge 398/1989.

10. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Art. 18

Frequenza, sospensione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei Corsi di Dottorato è obbligatoria e comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Spetta al Coordinatore, sentito il Tutor o su proposta dello stesso, segnalare agli uffici amministrativi preposti l'assenza ingiustificata da parte degli iscritti al Corso ai fini dell'adozione degli atti relativi alla sospensione del pagamento della borsa di studio e della decadenza dal dottorato.

2. E' prevista la sospensione del Corso di Dottorato previa comunicazione al Coordinatore ed agli uffici competenti nei seguenti casi:

- a) maternità o paternità;
- b) servizio civile;
- c) gravi e documentati motivi di salute;
- d) eventuali altri casi previsti dalla legge.

3. La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa a richiesta del dottorando e previa espressa autorizzazione del Collegio dei docenti in caso di:

- a) frequenza di Corsi di TFA e PAS;
- b) frequenza tirocini formativi;
- c) gravi e documentati motivi personali e familiari.

4. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo sulle attività svolte dallo studente durante l'anno di corso;
- b) grave inosservanza delle norme che disciplinano il Dottorato;
- c) violazione delle norme sull'incompatibilità.

5. In caso di rinuncia a proseguire il Corso, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione

al Coordinatore e al Rettore. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Art. 19

Regime delle incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, di specializzazione, di master di I e di II livello o di altri Corsi di Dottorato in Italia o all'estero.
2. Gli iscritti ai Corsi di laurea o di laurea magistrale/specialistica che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di Dottorato di Ricerca sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area non medica.
3. È consentita la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di Specializzazione medica, con conseguente riduzione a un minimo di due anni del Corso di Dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato presso la stessa Università in cui frequenta la Scuola di Specializzazione;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di Specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima;
 - c) il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito della valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della Specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - d) nell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato.

Potranno pertanto immatricolarsi ai corsi di dottorato i Medici in Formazione Specialistica che, alla data dell'inizio formale dei corsi di dottorato, risultino iscritti all'ultimo anno della Scuola di specializzazione.

Il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e il Consiglio della Scuola di Specializzazione medica concordano le modalità di svolgimento della frequenza congiunta.

Art. 20

Diritti e obblighi dei dottorandi

1. Il dottorando ha l'obbligo di frequentare i Corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito del programma individuale approvato.
2. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione entro i termini e con le modalità indicate nel bando.
3. Alla fine di ciascun anno di Corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, sulla base della quale il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo o all'esame finale ovvero l'esclusione dal Corso, con perdita dell'eventuale borsa. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con una presentazione orale e/o un colloquio, secondo le modalità previste al momento dell'attivazione del Dottorato. Se previsto dal Collegio dei Docenti, in caso di frequenza di corsi obbligatori relativi all'attività di formazione alla ricerca, possono essere richieste, al fine dell'ammissione al secondo o terzo anno di corso, modalità di valutazione diverse definite al momento dell'attivazione del Dottorato.
4. I dottorandi e i Dottori di Ricerca sono tenuti ad aggiornare i dati relativi alle loro attività e alla produzione scientifica in relazione ai consuntivi individuali e del Dottorato.
5. Ai dottorandi è garantito il godimento dei servizi universitari previsti per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università, ivi compresi gli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dal D.L.vo 29 marzo 2012, n. 68.

6. I dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo relativi agli ambiti scientifico-disciplinari del Dottorato, nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa (esercitazioni, seminari, assistenza in laboratorio) presso gli stessi Corsi di laurea.

7. Ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 1999 e dell'accordo Stralcio stipulato con l'AOU "G. Martino", i dottorandi di area medica possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, oltre ad attività assistenziali correlate al tema del Dottorato, ulteriori attività, anche in emergenza/urgenza e/o festiva, compatibili con il Dottorato al quale sono stati ammessi.

8. I dottorandi di area veterinaria possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, e compatibilmente con il progetto di ricerca approvato, attività assistenziali correlate al tema del Dottorato presso l'Ospedale Didattico Veterinario (ODV). A tal fine è richiesta l'autorizzazione del Direttore sanitario dell'ODV, il quale assicura che l'attività sia svolta sempre in presenza del tutor o di uno strutturato e che sia comunque esclusa la possibilità che essi siano utilizzati in attività autonome e in attività di emergenza/urgenza e/o festiva.

9. I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani e stranieri, in Italia e all'estero.

10. I titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa, potranno:

- a) mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato;
- b) rinunciare all'assegno di ricerca e chiedere l'iscrizione con borsa.

In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile.

11. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato possono espletare limitata attività lavorativa, purché non incompatibile con le attività del Dottorato e in conflitto di interessi con l'Università, e purché questa non comprometta la partecipazione alle attività complessive dei Corsi di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa, senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale.

12. In caso di maternità, paternità, malattia, sulla base di idonea certificazione, i dottorandi possono chiedere al Collegio dei docenti il differimento della data di inizio del Corso o la sospensione dello stesso, così come previsto dall'art. 18 comma 2 del presente Regolamento. Ai dottorandi si applicano le disposizioni di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198).

13. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Non hanno diritto all'aspettativa e al congedo straordinario con o senza assegni i pubblici dipendenti che hanno già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca o siano stati iscritti a Corsi di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

14. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.

Parte V - Conseguimento del titolo

Art. 21

Procedure per l'ammissione all'esame finale

1. Il titolo di “Dottore di Ricerca”, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph. D.”, viene conferito dal Rettore e si consegue alla conclusione del ciclo di Dottorato in seguito al superamento dell’esame finale e alla positiva valutazione da parte di una Commissione esaminatrice di una dissertazione scritta (tesi di Dottorato) che attesti l’originalità di una ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica.
2. La tesi di Dottorato, corredata di una sintesi in lingua italiana e/o inglese, è normalmente redatta in lingua italiana e/o inglese; può anche essere redatta in altra lingua europea, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Entro la fine del terzo anno accademico di ciascun ciclo, il dottorando deve chiedere l’ammissione all’esame finale.
4. La procedura per l’ammissione all’esame finale è la seguente:
 - a) la tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito nominati “valutatori”, individuati dal Tutor e dal Collegio dei Docenti;
 - b) i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni;
 - c) il Collegio dei docenti, anche sulla base della proposta dei valutatori, decide sull’ammissione della tesi e sul periodo di rinvio eventualmente proposto dai valutatori stessi;
 - d) trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate;
 - e) la discussione pubblica della tesi avviene innanzi ad una Commissione giudicatrice, composta ai sensi dall’art. 22 del presente Regolamento.
 - f) al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. In presenza di necessità di recupero di eventuali sospensioni del Dottorato, come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 18 del presente Regolamento, ovvero nel caso di tesi respinta, il Collegio, con motivata deliberazione, può disporre il rinvio dell’esame finale alla sessione successiva o al ciclo successivo dello stesso Corso di Dottorato e, se non attivato, di Corso affine.
6. Per comprovati motivi, che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei docenti, su richiesta di proroga del dottorando interessato, può ammettere il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del Corso.

Art. 22

Commissione giudicatrice per l’esame finale

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è costituita da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il Corso. Almeno due componenti devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato e non devono far parte del Collegio dei docenti. Almeno due membri della Commissione devono essere professori di ruolo. Devono inoltre essere previsti due membri supplenti in grado di garantire, in caso di necessità, le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta.
2. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniera, che non concorrono al Dottorato di ricerca e non facciano parte

del Collegio dei Docenti.

3. Nel caso di Corsi di Dottorato comprendenti curricula fortemente differenziati, i Collegi dei docenti possono richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità dal più anziano d'età.

5. Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca docenti che siano Tutor o valutatori della tesi di uno o più dottorandi ammessi all'esame finale, che abbiano fatto parte della Commissione del medesimo Corso di Dottorato l'anno precedente e che abbiano fatto parte della Commissione per la selezione degli accessi per il medesimo ciclo.

6. Il Decreto Rettorale di nomina delle Commissioni giudicatrici è pubblicato nel sito web dell'Ateneo. Di tale pubblicazione è data notizia al Coordinatore, che ne curerà la comunicazione ai componenti le Commissioni ed ai dottorandi. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso detto termine, la Commissione che non abbia concluso i lavori decade e il Rettore provvede a nominare una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

7. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

8. L'indennità di missione per i Commissari esterni graverà su fondi del Dottorato o del Dipartimento appositamente stanziati.

Art. 23

Esame finale e conseguimento del titolo

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo consiste in una discussione pubblica, avente per tema la tesi di Dottorato, preventivamente esaminata e valutata come previsto dal comma 4 dell'art. 21 del presente Regolamento.

2. Al termine della discussione pubblica, la Commissione approva o respinge la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale. La Commissione attribuisce un giudizio complessivo sulla tesi e sul percorso del dottorando, scegliendo tra le seguenti valutazioni: 'sufficiente', 'buono', 'ottimo'. La Commissione ha la facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Nel caso la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.

3. La Commissione giudicatrice redige un verbale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui, che deve essere trasmesso in originale presso il competente ufficio dell'Università.

4. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione, la tesi finale depositata nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, sarà resa pubblica e consultabile in modalità open access secondo quanto previsto dal successivo comma 6. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione ai dati tutelati dal segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. In conformità alle linee guida CRUI, l'embargo può aversi nei casi e secondo le modalità oggetto di disciplina da parte di apposito regolamento.

5. Il Titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Rettore.

6. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo nel rispetto della normativa vigente è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Art. 24

Dottorato di Ricerca honoris causa

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei

componenti e previa approvazione del Senato Accademico, conferisce il titolo accademico onorifico di Dottore di Ricerca honoris causa. Tale titolo può essere conferito a persone che, per l'attività scientifica svolta negli specifici ambiti del Corso di Dottorato o per il notevole rilievo degli apporti dati alla ricerca, posseggano requisiti di singolare perizia e godano di fama internazionale.

Parte VI - Internazionalizzazione

Art. 25

Internazionalizzazione

1. L'Università degli Studi di Messina, in accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, promuove e favorisce la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei Dottorati di Ricerca. A tal fine promuove lo sviluppo di partnerati europei e internazionali e si adopera per l'elaborazione di programmi di studio integrati e per la stipula di Convenzioni con altre Università e/o Enti di ricerca stranieri che definiscano le modalità di cooperazione e l'istituzione di Dottorati internazionali, lo svolgimento di tesi in co-tutela, con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli, e il conseguimento del certificato di "Doctor Europaeus".

Art. 26

Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. Un dottorato in convenzione con istituzioni estere richiede la stipula di specifiche convenzioni con una o più Università straniere che ne regolino l'organizzazione e il funzionamento e presuppone il ricorso delle seguenti condizioni:

- a) l'attivazione presso le Università partner di Corsi di studio di pari livello con programmi formativi che si possano integrare e che consentano al dottorando di conseguire un titolo unico, rilasciato congiuntamente dalle sedi cooperanti, ovvero un doppio titolo, con reciproco riconoscimento da parte delle stesse sedi;
- b) una stretta collaborazione didattica tra le sedi, che preveda anche lo scambio dei docenti e la partecipazione degli stessi alle varie fasi del dottorato;
- c) la mobilità dei dottorandi tra le sedi.

2. La proposta di attivazione di un dottorato internazionale deve essere formulata dal Collegio dei docenti e dai Consigli di Dipartimento coinvolti, secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 3 del presente Regolamento e deve essere corredata dallo schema di convenzione da sottoscrivere con i partner e deve prevedere:

- a) indicazione delle Università e degli Enti partecipanti;
- b) programma formativo con indicazione delle tematiche scientifiche ed eventuale presenza di curricula;
- c) articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate e quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti;
- d) modalità di composizione del Collegio dei docenti;
- e) modalità di selezione dei candidati e di composizione delle Commissioni per l'ammissione al Dottorato e all'esame finale;
- f) formulazione di specifiche modalità di valutazione dell'attività dei dottorandi;
- g) procedura per la redazione e la discussione della tesi;
- h) disposizioni per assicurare la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la tutela dei risultati conseguiti per il Dottorato;
- i) tipologia del titolo rilasciato, se congiunto, doppio o multiplo.

3. Le proposte di attivazione di un Dottorato internazionale e il relativo schema di Convenzione devono essere sottoposte alla valutazione degli organi accademici.

4. L'istituzione di un Dottorato in convenzione con istituzioni estere avviene secondo le procedure di cui all'art. 3, comma 8 del presente regolamento.

5. Tenuto conto dei tempi richiesti per il perfezionamento delle Convenzioni e delle procedure di internazionalizzazione, le proposte di Dottorato internazionale possono essere sottoposte agli organi accademici in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 27

Dottorati di ricerca in cotutela di tesi

1. L'Università degli Studi di Messina favorisce la realizzazione di programmi di cotutela di tesi.
2. A tal fine è necessario che sia stato già firmato un accordo quadro con il Paese in cui si trova l'Università partner. Accertata questa condizione, occorre stipulare una Convenzione nominativa per ogni singolo dottorando in cotutela di tesi, approvata dagli organi accademici e sottoscritta dai Rettori delle due Università interessate.
3. La cotutela di tesi è attivata, su richiesta dell'interessato, a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Il Collegio dei docenti può autorizzare l'attivazione di un programma di cotutela di tesi per dottorandi iscritti tra il primo e il secondo anno di corso, qualora sussistano particolari interessi di carattere scientifico.
4. Ogni Convenzione deve stabilire che:
 - a) l'iscrizione al Corso di Dottorato presso l'Università di appartenenza implichi l'iscrizione anche presso l'Università partner, senza ulteriori contribuzioni;
 - b) l'Università partner metta a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca e garantisca gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) ciascuna Università fornisca al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d) ciascuna Università garantisca un tutor al dottorando in qualità di supervisore di tesi;
 - e) vengano definiti periodi di studio e di ricerca, equamente ripartiti, da svolgersi nelle due Università.
5. Entro la fine di ciascun anno di corso, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta.
6. L'ammissione del dottorando all'esame finale è subordinata al giudizio positivo, espresso mediante relazione scritta, di entrambi i docenti supervisori di tesi.
7. L'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice costituita secondo le modalità previste negli accordi.
8. Gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico di ciascuna sede.

Art. 28

Dottorato europeo

1. Il dottorando può richiedere al Collegio dei docenti entro tre mesi dall'inizio dell'ultimo anno di corso il rilascio di una certificazione di "Doctor Europaeus" - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle condizioni richieste dall'European University Association:
 - a) relazioni positive sulla tesi redatte da due professori appartenenti a due Università di due differenti Stati membri dell'Unione Europea diversi da quello dove si svolge il Dottorato, scelti dal Tutor e dal Collegio dei docenti;
 - b) appartenenza di almeno un componente della Commissione giudicatrice ad una Università di uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa, tale componente non può coincidere con uno dei referee;
 - c) una parte della discussione della tesi in una lingua dell'Unione Europea diversa da quella nazionale del Paese dove si svolge il Dottorato;
 - d) preparazione della tesi in seguito ad un soggiorno di ricerca di almeno un trimestre, anche non continuativo, in una struttura di un altro Paese dell'Unione Europea.

Art. 29

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, statutarie e dei

regolamenti generali dell'Ateneo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello del Decreto di emanazione.

3. Il Regolamento è pubblicato sulla pagina web di Ateneo dedicata ai Regolamenti.